

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 28

Adunanza 6 giugno 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALMESE - VARIANTE PARZIALE N. 8
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 522-122107/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Almese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 460-17821 del 03/08/1992, e successiva variante approvata con deliberazione G.R. n. 3-24329 in data 08/04/1998;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 85 del 24/07/1998, n. 99 del 28/09/1998, n. 37 del 29/04/1999, n. 38 del 29/04/1999 e n. 80 del 28/09/1999, cinque Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 17 del 29/02/2000 la Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/04/2000 e 18/04/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 sopracitata;

Rilevato che la variante in oggetto interviene sulle norme di attuazione del P.R.G.C. con modifiche agli artt. 13.9.1 - zone "EB" -, 15/bis "interventi edilizi minori" e 18/bis "recinzioni";

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/06/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/05/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni con le quali, in riferimento alle modifiche proposte all'art. 13.9.1. -EB - delle N.d.A. del P.R.G.C.:

- si invita l'Amministrazione comunale a verificare la sussistenza dei requisiti per poter annoverare la Variante in oggetto tra quelle parziali, in quanto la modifica proposta prevede *"interventi di riutilizzo finalizzato all'insediamento di nuovi abitanti"*, senza il conteggio del dimensionamento massimo previsto dal 4° comma lett. e) dell'art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i., oppure la dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento della capacità insediativa esaurita del Piano Regolatore;
- si richiede di verificare se la generalizzata imposizione del reperimento di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, non comporti un incremento delle aree per servizi in misura eccedente i limiti consentiti per le Varianti parziali. Inoltre, qualora venga dimostrato il rispetto del predetto limite, si ritiene necessario precisare che tali parcheggi debbono essere ricavati all'interno delle aree di pertinenza o in zone residenziali; la loro collocazione in aree agricole determinerebbe una molteplicità di modifiche di destinazione d'uso da regolarizzare con Varianti specifiche;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Almese adottata con deliberazione C.C. n. 17 del 29/02/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Almese, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso